In data 16/4/2015 le OO.SS. scriventi hanno sottoscritto l'Accordo sindacale per la definizione della procedura di cui agli art. 4 e 24 della legge 223/91 (allegato).

Tale procedura è stata avviata dall'Azienda il 4 Marzo 2015, sulla base della contrazione di portafoglio e denunciato determinate un'eccedenzadi personale pari a 53 unità individuabili mediante i criteri della succitata legge, vale a dire:

– minore anzianità Aziendale
– assenza di carichi di famiglia
– situazione organizzativa Aziendale

Al fine di contenere l'impatto sociale derivante dalla perdita del posto di lavoro per i lavoratori coinvolti, difatti privi di ogni ammortizzatore, Cgil Cisl e Uil hanno richiesto di invertire i criteri previsti dalla L223/91, secondo quanto già anticipato nell'Accordo del Dicembre 2015.

Di conseguenza il perimetro dei lavoratori interessati, a prescindere dalla sede di lavoro, dalla collocazione aziendale e dal profilo professionale, è stato circoscritto a chi già in possesso dei requisiti pensionistici o che li maturi entro il 30/6/2015, con esclusione di coloro che avrebbero un trattamento pensionistico inferiore a € 1500 netti mensili per 13 mensilità, del personale appartenente al collocamento obbligatorio e infine di coloro che hanno meno 35 anni di contribuzione: in virtu' di ciò il numero degli esuberi si è ridotto da 53 a 26 unità.

Per tale personale è pertanto prevista la risoluzione unilaterale da parte dell'Impresa del rapporto di lavoro, con il riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso prevista dal CCNL.

In alternativa ai licenziamenti è stata altresì prevista la possibilità per i colleghi di aderire al Bando Pensione, manifestando la propria volontà di risolvere il rapporto di lavoro entro e non oltre il 23/4/2015, con effetto dal 30/4/2015 (ultimo giorno lavorativo) ovvero dalla data di maturazione del requisito pensionistico, alle stesse condizioni di cui all'Accordo di Dicembre 2014: erogazione di 7 mensilità sostitutive del preavviso, riconoscimento delle coperture sanitarie in essere per l'intero nucleo assicurato, ultrattività e convenzioni assicurative/bancarie.

La procedura in questione ovviamente non riguarda il personale di cui al punto B art. 4 dell'Accordo del 29/12/2014, vale a dire coloro che hanno maturato i requisiti per accedere al Fondo di Solidarietà: a questo riguardo sarà calendarizzato apposito incontro per una verifica congiunta sul numero di adesioni.

Dopo un confronto complesso, si è così raggiunto un convenuto che limita le ricadute negative per i colleghi interessati oltre che l'impatto complessivo discendente dall'applicazione tout court della L. 223/91 senza l'inversione dei criteri, coerentemente con l'obiettivo, che responsabilmente ci compete, di tutela di tutti i colleghi nella difficile gestione della riorganizzazione e degli esuberi dalla stessa derivati.

Nelle prossime settimane verranno calendarizzati gli incontri già programmati sui vari cantieri (ad es Area sinistri, Amministrazione e Bilancio, IT, Real Estate…) e del Tavolo Paritetico sulle sedi.

Sedi 17Aprile 2015

Coordinamenti Gruppo Unipol

Fiba CISL Fisac CGIL Uilca UIL

Accordo